Testo del § 50, comma 4, legge n. 561/2004 Racc., in materia di istruzione pre-scolare, elementare, media-superiore, superiore-professionale e altre forme di educazione (legge sulla scuola):

**(4) Se il cittadino straniero non partecipa alle lezioni continuativamente per almeno 60 giorni di lezione, non presenta giustificazione per la propria assenza conformemente alle condizioni previste dal regolamento scolastico e – neppure dopo conseguente richiamo scritto del direttore della scuola inviato all’ultimo indirizzo noto del rappresentante legale del cittadino straniero – manca di comunicare entro 15 giorni dall’invio del richiamo che proseguirà nella frequentazione della data scuola, cesserà di figurare come alunno della scuola con efficacia a partire dalla data successiva al termine della detta scadenza**